



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione Volontaria Giurisdizione e CTU

L'ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE

Gennaio 2012



AUTORI DEL DOCUMENTO

Dott.ssa Donatella Salari e Dott. Marcello Buscema.



Sommario

INTRODUZIONE	4
PREMESSA METODOLOGICA	6
GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL CTU	8
L'ATTIVITÀ DI VERBALIZZAZIONE	12
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI	15
INFORMAZIONI DI TERZI	18
IL PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ DELLA PROVA E LA DIFFERENZA TRA CONSULENTE DEDUCENTE E CONSULENTE PERCIPIENTE	21
IL PRINCIPIO DISPOSITIVO	23
IL CONTRADDITTORIO	28
L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE	30
LE PRECLUSIONI E IL POTERE DEL CTU DI RICEVERE DOCUMENTI	34
IL CTU DI FRONTE ALLA MANCATA COLLABORAZIONE DELLE PARTI	36
L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEL PROCESSO CAUTELARE	39
L'ISTITUTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO. CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO E LE MODALITÀ DELLA CONCILIAZIONE	41
IL CONSULENTE TECNICO E LA PRIVACY	44
APPENDICE NORMATIVA	46
1. PREMESSA	46
1.1 <i>Scopo delle linee guida</i>	46
1.2 <i>Ambito considerato</i>	47
2. IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	47
2.1 <i>Considerazioni generali</i>	47
2.2 <i>Liceità, finalità, esattezza, pertinenza</i>	47
3. COMUNICAZIONE DEI DATI	49
4. CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI	49
5. MISURE DI SICUREZZA	50
5.1 <i>Misure idonee e misure minime</i>	50
5.2 <i>Incaricati</i>	51
6. I CONSULENTI TECNICI DI PARTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	51
APPENDICE GIURISPRUDENZIALE	53
ULTERIORE GIURISPRUDENZA:	62
LA TARIFFA DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO	65
COMMISSIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CTU	74



Introduzione

La Commissione Volontaria giurisdizione e CTU dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nell'ambito dell'attività formativa agli Iscritti, ha ritenuto utile procedere alla realizzazione di un breve "manuale ragionato" del consulente tecnico d'ufficio.

A differenza delle altre pubblicazioni del nostro Ordine il presente documento è stato messo a punto da due magistrati del Tribunale Civile di Roma che hanno ritenuto utile trasferire anche la loro grande esperienza pratica in materia.

La pubblicazione ha l'obiettivo di fornire una soluzione alle problematiche di ordine teorico e pratico che il consulente tecnico d'ufficio deve affrontare nel proprio delicato lavoro.

In particolare gli autori hanno ritenuto opportuno analizzare l'attività del consulente tecnico di ufficio dal momento della nomina fino al momento del deposito della relazione, soffermando particolarmente l'attenzione sugli aspetti più controversi quali i rapporti con i consulenti tecnici di parte o l'utilizzo dei documenti prodotti dalle parti.

Una specifica sezione è dedicata al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali relativo alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici".

Il documento si conclude con un'aggiornata rassegna giurisprudenziale relativa sempre agli aspetti di maggiore interesse.



Un vivo ringraziamento va rivolto ai Magistrati del Tribunale Civile di Roma autori della pubblicazione la dottoressa Donatella Salari ed il dottor Marcello Buscema, che con grande spirito di collaborazione hanno reso possibile la realizzazione del presente lavoro.

Mario Civetta
Presidente Commissione Volontaria Giurisdizione e CTU
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma



Premessa metodologica

Questo breve scritto si prefigge lo scopo di focalizzare alcune tematiche che caratterizzano l'attività demandata al consulente tecnico d'ufficio nel corso del processo civile, valorizzandone taluni aspetti di ordine pratico che, soprattutto per chi opera nel campo, si presentano con una certa frequenza durante lo svolgimento delle multiformi prestazioni che il professionista è chiamato a svolgere.

Un dato di conoscenza di base, frutto di una ormai pluriennale esperienza di chi frequenta le aule di giustizia, rileva come in più occasioni le difficoltà che insorgono nel corso dello svolgimento di un incarico peritale sono legate più che altro alla risoluzione di problemi di carattere pratico – che, a livello giuridico, si potrebbero definire di “ *basso profilo* ” perché non investono direttamente aspetti tipicamente applicativi e/o interpretativi delle norme – ma non per questo di minore importanza rispetto al regolare andamento del processo nel suo insieme, dal momento che un eventuale errore nel modo di affrontare e risolvere queste difficoltà operative potrebbe, nella maggior parte dei casi, ripercuotersi sulla regolarità degli atti assunti, finanche determinandone la nullità con l'effetto di richiedere il rinnovo delle attività già svolte.

È per questo che per il professionista, chiamato a collaborare con la sua scienza e perizia con lo *iuris dicere* del giudice, è di basilare importanza saper governare in ogni momento e, soprattutto, nella sua globalità, le varie fasi in cui si articola l'attività peritale, consapevole che le modalità con cui egli procede ad assolvere al proprio incarico professionale sono importanti quanto il contenuto dell'elaborato tecnico.

Tanto più che la figura professionale del c.t.u. deve confrontarsi non solo con soggetti che hanno una pari o equivalente estrazione formativa sul piano tecnico, ossia i consulenti di parte, ma anche – e si può dire spesso – con coloro che legalmente assistono le parti in causa (gli avvocati) e cercano di utilizzare al meglio la propria capacità giuridica, allo scopo, a volte, di vanificare il lavoro del consulente tecnico d'ufficio a seconda delle convenienze.



Ecco che allora, nell'intento di offrire a chi opera come consulente degli uffici giudiziari, una sorta di "*istruzioni per l'uso*" su come affrontare talune situazioni di difficoltà operative, sembra utile approcciare queste tematiche, dopo aver tracciato a grandi linee la loro rilevanza, valorizzando e distinguendo, tanto gli aspetti formali che quelli di ordine sostanziale che caratterizzano qualsiasi controversia civile, sia nella fase ordinaria che in quella cautelare.



Gli obblighi di comunicazione del CTU

In base agli artt. 90 e 91 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il consulente tecnico, quando opera senza la presenza del giudice, deve comunicare preventivamente alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni.

Ciò deve farsi con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

E' altresì previsto che il consulente, se riceve da una parte scritti difensivi – iniziativa che di regola viene vietata – deve darne comunicazione alle altre parti, così da garantire quel principio del contraddittorio, presidio del diritto di difesa, che rappresenta una basilare, quanto imprescindibile, regola di azione del processo.

I rapporti con i consulenti di parte, inoltre, trovano espressa disciplina nella disposizione che facoltizza le parti a nominare i propri esperti i quali sono i destinatari delle comunicazioni dell'ufficio, allo scopo di farli partecipare alle operazioni peritali.

E' ormai principio acquisito in giurisprudenza che l'obbligo della comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni peritale concerne solo la fase iniziale, ma non anche le attività successive, anche se un' eventuale modifica disposta d'ufficio dal CTU comporta l'obbligo di comunicazione.

In ogni caso, più volte la Cassazione ha confermato il principio in virtù del quale eventuali irritalità delle operazioni peritali, ne comportano l'invalidità solo se in concreto vi sia stata una menomazione del diritto di difesa, spettando a chi ha interesse a sollevarla la dimostrazione di quale sia stata la lesione subita.

In proposito, secondo una giurisprudenza costante, l'omissione della comunicazione del giorno dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali non si verifica qualora risulti che le



medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state ugualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicitare le attività ritenute convenienti.

In questo caso non si determina alcuna nullità della consulenza tecnica e pertanto: secondo Cass. 7 aprile 2006, numero 8227: *“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti.”*

Ne consegue che: *nel rispetto dello stesso principio del contraddittorio non emerge un obbligo di comunicazione da parte del consulente tecnico rispetto alle indagini successive, incumbendo invece alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di dette indagini al fine di parteciparvi, impregiudicato il dovere del consulente di avvertire nuovamente le parti stesse quante volte rinviati le operazioni a data da destinarsi e, successivamente, le riprenda, così nello stesso senso, Cassazione 3 gennaio 2003, n. 15 e Cassazione 2 marzo 2004, numero 4271.*

Che cosa accade, allora, quando vi sia stata un'omissione nell'avviso delle operazioni peritali del consulente, secondo le modalità di cui all'articolo 91 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile? Secondo la sentenza della Cassazione 29 marzo 2006, numero 7243, tale omissione determinerebbe un caso di nullità relativa.

Per “nullità relativa” s'intende un'ipotesi di potenziale nullità, destinata ad essere sanata se eccepita nel termine previsto alla legge; dunque in tal caso sarà la parte interessata fare valere la nullità nella prima istanza o difesa utile, successiva al deposito della relazione del c.t.u.



In caso contrario, ossia nel caso di mancata tempestiva deduzione della nullità, la stessa deve intendersi sanata. In proposito si richiama: Cass. 17 marzo 2005, numero 5762, secondo la quale in un caso di chiarimenti forniti in grado d'appello dal consulente tecnico con apposite note scritte, è stata esclusa la nullità per omissione della comunicazione di queste note alle controparti rilevando la Corte che si trattava di un'attività che già era stata svolta dalle parti nel pieno contraddittorio.

Naturalmente, occorrerà verificare caso per caso quale sarà il momento utile di deduzione di questo tipo di nullità relativa e pertanto sarà necessario distinguere ai fini della tempestività dell'eccezione quei casi rispetto ai quali la nullità possa essere rilevata, indipendentemente dalla conoscenza del contenuto della relazione.

In altre parole, se la nullità che si è determinata riguarda la mancata convocazione di una delle parti necessarie rispetto al principio del contraddittorio, per esempio- il difensore- allorché l'avviso dell'inizio delle operazioni peritali non sia stato già comunicato alle parti presenti all'udienza, è evidente che questa nullità dovrà essere rilevata alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione peritale, essendo del tutto indifferente rispetto quest'emergenza processuale il fatto che la relazione sia stata depositata tempestivamente nel termine indicato dal giudice.

Se poi tutte le parti costituite nel giudizio sono presenti all'udienza di conferimento incarico, giuramento e fissazione della data di inizio delle operazioni peritali, il CTU non avrà alcun obbligo di comunicazione alle parti.

Ove, invece, la nullità presupponga necessariamente la conoscenza del contenuto della relazione perché, per esempio, le conclusioni a cui è pervenuto il consulente sono state determinate dall'acquisizione di un documento che segue il regime delle preclusioni, occorre distinguere l'ipotesi di un deposito tempestivo della relazione scritta da parte del c.t.u. perché, in questo caso, il termine utile di deduzione incide in un momento successivo al deposito della relazione peritale.



Ove, invece, la relazione peritale non sia stata depositata tempestivamente, è evidente che la nullità potrà essere ancora eccepita fino alla seconda udienza utile al deposito della relazione stessa, considerato che, una volta scaduto inutilmente il termine fissato dal giudice per il deposito della relazione peritale e la parte non abbia potuto prenderne visione - perché depositata intempestivamente- non può essere addossato alla parte l'onere di presentarsi ogni giorno in cancelleria per verificare l'avvenuto deposito, con la conseguenza che, maturatasi la data dell'udienza, la parte interessata alla doglianza di nullità, avrà l'onere di chiedere un termine per esaminare quell'elaborato che non è stato depositato nel termine assegnato e alla prima udienza successiva alla concessione del termine potrà dedurre la nullità.

In ogni caso, occorre tenere presente che l'acquisizione da parte del c.t.u. di informazioni che emergono da pubblici registri ai quali chiunque può accedere (si pensi alla consultazione dei registri riguardanti vincoli architettonici su beni artistici, ovvero le risultanze catastali, ovvero la consultazione di bilanci presso la camera di commercio, ovvero le risultanze del pubblico registro automobilistico) non costituiscono attività da ricondurre nell'osservanza stretta del principio del contraddittorio e pertanto si avrà: Cass. 11 dicembre 1992, numero 13109, secondo la quale il c.t.u. non è tenuto in attività acquisitiva di elementi e risultanze accessibili a dare avviso alle parti anche allorché questa attività di acquisizione documentale avvenga dopo la chiusura delle operazioni peritali.



L'attività di verbalizzazione

A norma dell'articolo 194 c.p.c. le indagini possono essere compiute dal consulente tecnico da solo ovvero alla presenza del giudice.

Occorre premettere che nell'idea originaria del codice di rito la presenza del giudice doveva rappresentare la regola e la sua assenza l'eccezione, tuttavia col passare del tempo è prevalsa la prassi secondo la quale il consulente tecnico procede ai suoi accertamenti senza la presenza del giudice.

E' indispensabile, perciò, comprendere che la presenza o meno del giudice rispetto a questo momento centrale di rappresentazione delle operazioni peritali incide sulle formalità che il consulente tecnico deve seguire.

Ne consegue che, ove il giudice sia presente, il consulente tecnico redigerà **processo verbale**, rispondendo oralmente al quesito; viceversa, ove il giudice non sia presente, il c.t.u. si limiterà a fare una **relazione**, dove inserirà le osservazioni e le istanze che le parti formuleranno, come previsto dal secondo comma dell'articolo 195 c.p.c. e dall'articolo 92 delle disposizioni di attuazione c.p.c.

Per consentire il coordinamento tra queste due ipotesi, occorre anche riflettere sulla circostanza che, poiché la presenza del giudice è del tutto eccezionale, anche la redazione della relazione scritta è diventata l'ipotesi –tipo, rispetto alla relazione orale immediata che si potrebbe fare al giudice ove costui intervenga nello svolgimento delle operazioni peritali.

Tuttavia la stesura del verbale è sicuramente consigliabile, dal momento che esso eliminerà ogni possibile incertezza sulle attività effettivamente compiute.



L'attività del consulente richiede naturalmente che egli abbia la possibilità di studiare gli atti e i documenti delle parti, contenuti nei loro **fascicoli**. In tal caso la regola è che i procuratori delle parti provvedano al ritiro dei fascicoli (che sono nella loro disponibilità e che essi possono ritirare ai sensi dell'articolo 77 disposizioni attuazione del c.p.c.) e li consegnino al consulente, il quale li restituirà al momento del deposito della relazione. Tuttavia, vi sono magistrati che fanno ritirare i fascicoli direttamente al c.t.u.: in effetti, se il ritiro avviene con il consenso delle parti, non vi è alcun ostacolo a procedere in tal modo.

La redazione di un atto scritto che documenti le attività del consulente tecnico a seconda che si tratti di processo verbale ovvero di semplice relazione, comporta delle conseguenze da un punto di vista giuridico.

Infatti, la relazione scritta non costituisce un atto pubblico, ma è comunque importante perché essa documenta la presenza di tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni peritali, con il concorso delle loro istanze ed osservazioni. Pertanto è utile che ciascuno apponga la propria firma all'atto scritto, naturalmente anche ai fini della ricostruzione di ciò che è stato fatto alla loro presenza.

Questo documento dovrà essere consegnato in uno con la relazione peritale, unitamente alla documentazione attestante la convocazione delle parti, ove ciò non sia già avvenuto in udienza al momento del conferimento dell'incarico (si veda in proposito l'articolo 90 disposizioni di attuazione c.p.c.).

Secondo la Corte di Cassazione, (**sentenza 3680/1999**) ove le indagini siano compiute dal consulente tecnico d'ufficio senza l'intervento del giudice, a mente dell'articolo 195, secondo comma c.p.c., il c.t.u. deve farne relazione scritta. Non vi è un obbligo di redazione del processo verbale, ma solo quello di tenere conto delle osservazioni e delle istanze che le parti gli rivolgono anche a mezzo dei propri consulenti con la conseguenza che:



- Cass. 19 gennaio 1978 numero 241: non è necessario redigere un verbale per ogni singola operazione peritale allorché le indagini siano avvenute non in presenza del giudice;
- Cass. 19 novembre 2001, numero 14489: non è prevista alcuna nullità conseguente all'omessa trascrizione delle osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici essendo sufficiente che queste osservazioni siano state prese in considerazione.



Chiarimenti e informazioni

Come previsto dall'articolo 194 c.p.c. il c.t.u., sempre che vi sia l'autorizzazione del giudice, può assumere informazioni da terzi.

Ci si è chiesti se le informazioni che il c.t.u. può prendere in considerazione possano essere anche quelle che le parti spontaneamente gli sottopongono anche su sollecitazione dello stesso c.t.u.

Spesso nella pratica si è posta la questione del valore di queste informazioni e/o dichiarazioni, specialmente laddove esse si pongano in contrasto con il materiale probatorio acquisito o acquisibile al processo.

In proposito può dirsi che in difetto di un'autorizzazione del giudice al momento del conferimento dell'incarico e, dunque al momento in cui il giudice delimita i poteri del consulente, le informazioni e/o le dichiarazioni non possono essere utilizzate dal giudice come fonti di prova, ma eventualmente apprezzate nel complesso valutativo di tutto il materiale probatorio come semplici elementi indiziari.

Pertanto non è credibile la perizia che si basa su affermazioni di soggetti mai assunti come testimoni nel corso del processo (Trib Roma, 30 gennaio 1989, numero 1527).

Viceversa, secondo Cass. 10 agosto 2004, numero 1541, il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto può chiedere informazioni a terzi per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice.



Queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice.

Occorre tenere presente che questa massima smentisce, in parte, una precedente giurisprudenza secondo la quale: Cass. 26 ottobre 1995, numero 11133; poiché la consulenza tecnica non è un mezzo di prova né strumento di ricerca di fatti che devono essere invece provati dalla parte - nel senso che la consulenza è semplicemente destinata ad offrire al giudice uno strumento tecnico di valutazione di fatti già dimostrati, risulterà violato dal consulente tecnico l'articolo 194 c.p.c. - allorché il c.t.u. di sua iniziativa abbia assunto informazioni dalle parti o dai terzi, ovvero abbia esaminato documenti e registri non prodotti in causa, fuori da ogni autorizzazione del giudice, tale irregolarità è destinata a trasmettersi nella decisione del giudice che abbia utilizzato ai fini della decisione quegli elementi.

Nello specifico caso previsto dall'articolo 198 c.p.c., è comunque prevista una deroga limitatamente al cosiddetto esame contabile.

In tal caso: Cass. sezione lavoro 15 ottobre 2003 numero 15448 quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto può effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, come avviene in controversie che presentino profili contabili particolarmente complessi, fermo restando che la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire carenze probatorie relative a fatti che la parte può agevolmente dimostrare con prove documentali testimoniali, è consentita l'acquisizione di atti e documenti ritenuti dal consulente tecnico necessari per l'espletamento dell'incarico.

Che cosa accade se, nel corso della consulenza tecnica, la parte ovvero il legale rappresentante di una società renda al consulente tecnico delle affermazioni a sé sfavorevoli e sempre che si tratti di persona capace ?



Secondo la giurisprudenza, ci si troverebbe di fronte ad un'ipotesi di confessione stragiudiziale, prevista dall'articolo 2735 primo comma c.c. che il giudice valuta liberamente ai fini della decisione, ovvero valutabile ai sensi dell'articolo 116 secondo comma c.p.c.

In altre parole il giudice valuterà la condotta processuale della parte, secondo un criterio di prudente apprezzamento.

Invece, secondo la giurisprudenza più risalente: Tribunale di Ferrara 21 luglio 1980 essendo tale dichiarazione di contenuto sfavorevole per la parte che la formula e resa davanti ad un ausiliario del giudice, avrebbe pieno valore confessorio.

In ogni caso, è necessario operare un certo distinguo tra le dichiarazioni delle parti ed i **chiarimenti** che il consulente può richiedere alle parti stesse senza l'autorizzazione del giudice.

Infatti, può anche avvenire che questi elementi conoscitivi, pure acquisiti fuori da un regime autorizzatorio, non siano stati utilizzati dal giudice ai fini della decisione, ovvero semplicemente il giudice pur avendo utilizzato ai fini della decisione l'elaborato peritale, non abbia tuttavia utilizzato la parte relativa a quei chiarimenti non autorizzati.

Pertanto, in questo caso non si verificherà alcuna nullità o irregolarità della decisione ed anzi, in generale, può dirsi che i chiarimenti in questione potrebbero avere una certa rilevanza istruttoria ed essere dunque utilizzabili, ancorché acquisiti senza autorizzazione.



Informazioni di terzi

Alle stesse conclusioni può giungersi per quanto riguarda le informazioni che il consulente tecnico può assumere da terzi ai fini della risposta ai quesiti che gli sono stati assegnati.

Secondo Cass.10 maggio 2001, numero 6502, in difetto di una specifica autorizzazione il c.t.u. può ricevere informazioni spendibili nel procedimento e non invalidanti il contenuto della consulenza tecnica esclusivamente con riferimento ai fatti cosiddetti accessori cioè a fatti che non possono identificarsi con quelli posti a fondamento della domanda proposta dalla parte, nonché sul contenuto di quelli eventualmente proposti in via riconvenzionale, a pena di nullità della consulenza, perché su questi fatti s'impone il rispetto del principio del contraddittorio e perché in ogni caso sul *thema decidendum* incombe l'obbligo per le parti di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

In definitiva, può concludersi che tutti gli elementi di indagine non autorizzate che il consulente tecnico ha effettuato possono essere recuperati come materiale apprezzabile del giudice purché il CTU non abbia violato i limiti generali in tema di onere di allegazione della prova che, come detto, sono a carico delle parti.

Ne consegue che, secondo Cass. 13 giugno 1980 3780 e Cass. 10 febbraio 1987 numero 1414, il giudice può avvalersi degli elementi acquisiti dal consulente tecnico sconfinando dall'incarico a lui affidato, purché attengano sostanzialmente e specificamente all'oggetto dell'indagine per la quale la consulenza è stata disposta, in tal caso detti elementi possono, secondo Cass. 19 febbraio 1990, numero 1223, costituire una sorta di prova atipica, ammissibile nel nostro ordinamento in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.

Soccorre in tal caso la differenza fra fatti accessori e fatti principali che può essere utilizzata come criterio di orientamento per il c.t.u. nel momento in cui si appalesi pur senza autorizzazione necessaria una richiesta di informazioni e di chiarimenti.



Secondo il principio della disponibilità della prova, il consulente tecnico d'ufficio è tenuto ad indicare le fonti delle notizie acquisite fuori dalla documentazione messa a sua disposizione attraverso i fascicoli delle parti e quello d'ufficio, in modo che le parti stesse nel rispetto del principio del contraddittorio possano effettuare i necessari riscontri su quei dati che diremo per comodità extra processuali.

Ne consegue che in questo come negli altri casi di informazioni o di elementi acquisiti dal consulente tecnico di sua iniziativa e senza autorizzazione del giudice non si determina alcun caso di nullità della consulenza tecnica tutte le volte che non si sia violato il principio del contraddittorio e che le informazioni e gli elementi acquisiti attendono a fatti cosiddetti accessori e non principali.

Questo tipo di emergenze processuali non va confuso con quello riguardante i poteri delle parti di chiedere nuove prove ex articolo 183 c.p.c. per contraddire l'esito della CTU.

Su questa specifica questione sarà bene chiarire la differenza tra consulente tecnico deducente e consulente tecnico percipiente.

Secondo una giurisprudenza di merito del Tribunale di Roma, sentenza 2/2/2005, una volta maturate le preclusioni istruttorie, se l'indagine affidata al c.t.u. è di natura deducente, ossia il c.t.u. deve limitarsi ad esprimere un parere tecnico su circostanze e fatti già acquisiti al processo egli non avrebbe più la possibilità di acquisire aliunde fatti o notizie, ovvero informazioni per l'assorbente ragione che questo potere non è riconosciuto neanche alle parti, una volta che siano maturate le preclusioni istruttorie, stante la natura deducente dell'indagine a lui affidata.

Ne consegue che secondo Cass. 20 giugno 2000, numero 8395, la consulenza tecnica pur non costituendo, nel vigente codice di rito mezzo di prova, non essendo diretta da acclarare la verità o meno di determinati fatti, può assumere il valore di oggettiva fonte di convincimento ove trattasi di fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di circostanze e



situazioni storiche che, in quanto poste a fondamento della domanda dell'eccezione, debbano essere provate dalle parti.

Per converso, ove i poteri di indagine siano di natura percipiente, nel senso che il consulente tecnico agisce con facoltà inquisitorie all'accertamento di determinati fatti, allora in tal caso le parti potrebbero ancora chiedere di essere ammesse a provare il contrario.

Ma che cosa si intende veramente per consulente tecnico percipiente? Per chiarire con pochi semplici concetti questa fondamentale differenza occorre innanzitutto avere chiaro il principio di disponibilità della prova ossia quel principio sul quale si basa il processo civile.



Il principio di disponibilità della prova e la differenza tra consulente deducente e consulente percipiente

Possiamo dire che è percipiente il consulente tecnico che pone a disposizione del giudice un sapere specialistico pertanto: secondo Cass. 7 marzo 2001, numero 3343, procede all'accertamento di determinate situazioni di fatto ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche: per esempio legge un bilancio.

È invece consulente tecnico deducente tutte le volte che applica la regola tecnica a fatti percepiti e provati dalle parti allo scopo di trarre da quei fatti determinate conclusioni (per esempio valuta un'estratto conto bancario, che la parte attrice ha l'onere di produrre, per l'eventuale applicazione di interessi anatocistici).

Per questi motivi si dice che la consulenza tecnica costituisce mezzo di indagine ossia strumento che aiuta il giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo o nella soluzione di questioni che comportano specifiche conoscenze (Cass. 7 marzo 2001, numero 3343).

Pertanto: secondo Cass. 23 febbraio 2006, numero 3990, il giudice può affidare al consulente tecnico l'incarico di valutare i fatti accertati dati per esistenti (consulente percipiente) e in tal caso la consulenza costituisce la stessa fonte oggettiva di prova.

Laddove ci si trovi al cospetto di un'attività da consulente tecnico deducente la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, perché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche competenze e, più specificamente, non è una prova vera e propria e, come tale sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 22 febbraio 2006, numero 3381)



Come già anticipato, questa conclusione è strettamente connessa alla comprensione del principio di disponibilità della prova che può definirsi come appresso.



Il principio dispositivo

Nel giudizio di cognizione, nel momento in cui le prove entrano nel processo il giudice è chiamato:

- a) ad un giudizio ricostruttivo dei fatti sui quali basare il suo convincimento circa la verità o non verità (costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi) che ciascuna parte afferma.
- b) ad attenersi soltanto ai fatti affermati dall'una o dall'altra parte (*judex secundum allegata iudicare debet*).

Non sembra superfluo sottolineare che l'atteggiamento critico-ricostruttivo del giudice nell'istruzione probatoria è vincolato (salvi i casi più avanti esaminati) solo ai fatti proposti dalle parti e questo vale anche per le eccezioni processuali e sostanziali non rilevabili d'ufficio.

Ne consegue che, mentre nell'interpretazione del dato di diritto il suo giudizio è improntato al principio di libertà, in quello d'apprezzamento della prova esso è, invece, improntato al criterio di **disponibilità di ciò che le parti gli propongono come prove**; di tal che esse diventano strumenti di convincimento del giudice.

E' corretto attenersi a questa definizione tecnica di prova soprattutto come strumento di convincimento del giudice, perché il concetto d'istruzione probatoria e di disponibilità delle prove medesime riguardano il punto d'arrivo dell'accertamento della verità o non verità dei fatti affermati ed è più facile per comprendere il principio dispositivo che governa l'ingresso degli strumenti di prova nel processo.

L'art. 115 c.p.c. prevede che: " *Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Può, tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione la nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza*".



Osserviamo, innanzi tutto, che nel nostro sistema detto principio è considerato più precisamente come di **disponibilità attenuata** a ragione della presenza d'una serie d'eccezioni e di deroghe.

Dette eccezioni sono costituite anche da una serie di istituti di tipo inquisitorio.

La prima deroga è prevista nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. e nell'art. 116, secondo comma c.p.c. si evidenzia un'ulteriore deroga, perché il giudice può trarre argomenti di prova dalle risposte che le parti danno in sede d'interrogatorio libero, dal rifiuto non giustificato a consentire le ispezioni di cui all'art.118 c.p.c., nella quale ipotesi vanno annoverate anche le norme da 258 a 262 c.p.c. che disciplinano l'ispezione in maniera dettagliata.

Soffermandoci intanto sull'**ispezione**, osserviamo che essa, in generale è mezzo ufficioso, ossia viene disposta dal giudice come mezzo di prova non sollecitata dalla parte.

Questa definizione "tranciante" mostra, comunque, come l'ispezione è, pur sempre, strumento d'acquisizione al processo di una prova su fatti e circostanze **allegati** dalle parti, secondo l'onere di cui all'art. 2697 c.c..

La norma che la disciplina è l'art 118 c.p.c., poco opportunamente collocata nel codice lontana dai mezzi tipici d'assunzione della prova.

L'ispezione, ha la precisa funzione di dotare d'efficacia probatoria l'attività d'osservazione di cose, luoghi nonché corpi di persone, consentendo al giudice di acquisire al processo l'esito di quella osservazione.

Tale atto istruttorio il giudice può compiere da solo o con l'ausilio del consulente tecnico.



Per quanto riguarda, invece, l'ispezione, va segnalata la soluzione che la Corte di Cassazione ha dato ad una serie d'istanze probatorie provenienti da sollecitazioni tecnico- difensivo "creative".

La Corte ha inteso stigmatizzare un uso non conforme allo spirito dell'istituto che aveva dato vita, nella prassi, ai c.d. eccessi di difesa, se non ad istanze istruttorie c.d. nella pratica giudiziaria "esplorative".

Altra eccezione al principio dispositivo è rappresentata dall'art. 191 c.p.c. che, come noto, riguarda la nomina del consulente tecnico che rappresenta l'ipotesi più frequente nella pratica.

Tale è il motivo per il quale taluno, consapevole del condizionamento percettivo e dialettico di tale strumento ha parlato della consulenza tecnica come "prova legale".

La Corte di Cassazione afferma che l'adesione del giudice di merito alle conclusioni della consulenza tecnica è valutabile in sede di legittimità al pari di qualunque altro procedimento valutativo delle risultanze probatorie, al controllo di concludenza e logicità della motivazione ove la censura a quella adesione non specifichi partitamente gli elementi che diremo "deboli" della motivazione: "La parte che in sede di legittimità si duole dell'acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur alla presenza degli specifici rilievi formulati all'operato del consulente tecnico, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, e' tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione ...". (Cass. 26 luglio 2002, n. 11047).

Pertanto la Corte ha anche affermato: " *Qualora con il ricorso per cassazione si censuri la sentenza di merito per non avere preso in considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte, il ricorrente ha l'onere a pena d'inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza*



del ricorso - di indicare analiticamente quali sono state le osservazioni del consulente di parte pretermesse dal giudicante". (Cass. 11 gennaio 2001, n.331) con la conseguenza che: " Quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e' necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifici, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto". (Cass. 3 agosto 1999, n. 8383)

Ciò posto e per tornare sul piano delle prassi analizziamo un'altra questione che spesso nella pratica si presenta e che non trova conforto in alcuna norma processuale *a hoc*.

Che fare delle c.d. **perizie di parte** prodotte, magari direttamente con l'atto introduttivo, dai difensori, o, meglio ancora, di tutti quegli atti stragiudiziali di natura tecnica che vengono veicolati nel processo fuori della fase procedimentale d'espletamento della consulenza tecnica?

A tale proposito la Cassazione suggerisce di considerarli come meri **indizi**: "Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati) - (Cass. 5 luglio 1999, n. 5544).

Quindi, ci troviamo al cospetto di una nuova frontiera del principio dispositivo che tende a recuperare allegazioni di parte che non sembrano riconoscibili come "prove", perché non acquisite



con le formalità del processo, ma che il giudice può utilizzare come “materiale semilavorato”, ovvero “meri indizi”.

Ciò posto, è necessario analizzare anche l'acquisizione di documenti da parte del consulente tecnico, partendo dall'ipotesi di consulente tecnico deducente.

In questo caso, si avrà in applicazione del principio di disponibilità delle prove, si avrà che : la c.t.u. non è un mezzo istruttorio in senso proprio e pertanto essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di provare quanto assume, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati Cass. 14 febbraio 2006, numero 3191.

Mentre nel caso di consulente tecnico percipiente è consentito derogare al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa avvenire soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche; in questo caso il c.t.u. può anche acquisire elementi necessari per rispondere ai quesiti sebbene risultanti dai documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza.

Gioverà tenere presente che nel rito del lavoro, dove più accentuata è l'indagine di natura ufficiosa, la Cass. sez. lavoro 15.10.2003, n. 15448 ha affermato che: rientra nei poteri istruttori del giudice di appello quello di dare mandato al consulente tecnico di acquisire determinati atti o documenti in quanto necessari per l'espletamento dell'incarico. Ne consegue che, per esempio, il consulente tecnico contabile può acquisire documenti necessari per il calcolo dello specifico tasso aziendale nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro, fermo restando che la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire carenze probatorie relative a fatti che la parte può agevolmente dimostrare con prove documentali o testimoniali.



Il contraddittorio

Il principio del **contraddittorio** garantisce a ciascuna parte del processo che essa non subirà passivamente gli effetti di una sentenza, senza avere liberamente scelto di essere parte di quella lite e, pertanto, esercitando tutti i diritti che sono espressione di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale, secondo il noto brocardo [*audiatur et altera pars*](#).

Si tratta di un principio cardine non solo del processo civile, solennemente già contenuto nel codice di procedura civile del 1942, all'articolo 101, ma anche di quelli tributario penale ed amministrativo e che trae la sua ragion d'essere direttamente all'articolo 111 della Costituzione, che nell'ambito del riconoscimento del generale principio del giusto processo, espressamente stabilisce che: ... ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti.

Il concetto è stato ribadito in tempi ancora più recenti con la cosiddetta legge competitiva n. 69/2009 che ha modificato l'articolo 101 c.p.c., comma secondo, ribadendo, in relazione al primo comma che, in ogni caso in cui si rileva una questione di nullità, le parti devono poter interloquire su di essa e il giudice fissa un'apposita udienza e concede termine per note scritte ai fini della discussione della questione di nullità.

L'affermazione del principio è così pregnante in conseguenza dell'ulteriore modifica dell'articolo 101 appena citato, che il mancato coinvolgimento delle parti nella trattazione della questione di nullità alla sentenza stessa, introduce un'altra causa di nullità tassativa della decisione medesima.

In particolare, ciò significa che ciascuna parte deve essere messa in condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione della parte avversa e di formulare le proprie osservazioni in proposito, come concesso alla parte attrice.



Ne consegue che ciascuna delle parti vanta un pieno diritto di prospettare alla parte avversaria ed al giudice ogni elemento utile a sostegno della propria tesi, così come alla parte avversaria è riconosciuto pieno diritto di interloquire difendendosi sugli stessi argomenti proposti all'attenzione del giudice anche in via di eccezione o di domanda riconvenzionale, in una posizione di parità.

Avendo chiaro il concetto di contraddittorio è possibile esaminare una serie di questioni che interessano il consulente tecnico per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 194 c.p.c., comma secondo nonché il primo comma dell'articolo 90 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, comma uno, tenendo comunque presente che secondo Cass.7 luglio 2001 numero 9231, non tutte indistintamente le lesioni del principio del contraddittorio determinano una nullità delle operazioni peritali allorché nessuna lesione del principio si sia verificato in concreto.

Nel caso esaminato dalla Corte, la deduzione di una presenza non rituale del consulente di parte nelle operazioni peritali perché non formalmente nominato, non è stata presa in considerazione dal giudice di legittimità in conseguenza della circostanza che la predicata irritalità non era stata accompagnata dalla deduzione di uno specifico pregiudizio.



L'attività del consulente tecnico di parte

Una questione spesso si presenta nella pratica quotidiana concerne il ruolo del consulente tecnico di parte e, di riflesso, i suoi poteri nel corso delle operazioni peritali.

In primo luogo, va ricordato che, a mente dell'articolo 201 del codice di procedura civile, il giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere un loro consulente tecnico.

Come pure noto è che, a mente dell'articolo 91 primo comma disposizione attuazione codice di procedura civile, deve essere indicato il domicilio e il recapito del consulente della parte.

È vero che nel secondo comma del citato articolo 91 spetterebbe al cancelliere dare comunicazione al consulente tecnico di parte regolarmente nominato delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio perché vi possa assistere a norma degli stessi articoli 194 e 201 del codice di procedura civile, ma tutti sappiamo che nella prassi la nomina del consulente di parte, oltre ad essere fatta direttamente nel verbale di udienza nel giorno del conferimento dell'incarico al consulente tecnico può essere anche fatta direttamente nella relazione scritta d'inizio delle operazioni peritali del consulente d'ufficio dietro presentazione diretta del consulente di parte alle operazioni peritali.

Questo modo di procedere, in realtà, non mina in alcun modo la regolarità del procedimento, sia perché tale prassi – ormai da tempo diffusa nelle aule di giustizia – assolve comunque alle finalità sottese alla nomina, ossia la formalizzazione della partecipazione al processo di un soggetto che riveste un ruolo tecnico nell'interesse delle singole parti processuali; sia perché l'eventuale irregolarità dovrebbe pur sempre comportare un concreto *vulnus* al diritto di difesa delle altre parti, evenienza che effettivamente non emerge.



La nomina del consulente di parte è un'attività meramente facoltativa da parte dell'interessato e, pertanto, la sua omissione non inficia in alcun modo lo svolgimento delle operazioni peritali, a condizione però che gli avvisi previsti dagli artt. 90 e 91 disp. att. cpc vengano rivolti ai procuratori costituiti.

Occorre anche dire che l'attività demandata al consulente di parte, come la giurisprudenza ha più volte rimarcato, è analoga a quella del legale e pertanto i suoi scritti hanno un valore prettamente difensivo, dai quali però il giudice, con convincente ed esauriente motivazione, può attingere elementi di valutazione in chiave tecnica.

Attualmente, grazie alla novella introdotta dalla legge 69 del 2009, i consulenti tecnici di parte hanno la possibilità di far risultare per iscritto le proprie osservazioni rispetto all'elaborato redatto dal consulente tecnico d'ufficio, dato che una bozza della relazione deve essere loro trasmessa prima del deposito definitivo, come prescrive l'art. 195, comma 3 cpc, sicché dovrebbe di fatto venir meno ogni questione riguardante l'omessa verbalizzazione delle dichiarazioni del consulente di parte, come avveniva in precedenza.

Questo modo di procedere, in particolare, consente alla parte, per il tramite del suo consulente di fiducia, di far risultare in maniera chiara e tangibile le eventuali osservazioni critiche alle operazioni peritali, tanto nel modo di procedere, quanto nelle valutazioni finali.

Ciò comporta che, ove mai la relazione provvisoria non venga trasmessa ai consulenti di parte ovvero l'invio avvenga intempestivamente – ossia, senza dare la possibilità al consulente di parte di poter proporre le proprie osservazioni – c'è il serio rischio che l'attività del CTU possa essere viziata e, pertanto, resa nulla, salva la concreta verifica della menomazione subita dal diritto di difesa.

Avviene spesso nella pratica che sorgono questioni sulla tempestività della nomina dei consulenti di parte allorché il giudice abbia fissato questo termine con riferimento alla rituale



dichiarazione di nomina da depositare in cancelleria (solo in cancelleria e non anche direttamente al CTU in sede di inizio delle operazioni peritali) o comunque con riferimento al termine corrispondente all'inizio delle operazioni peritali.

E', invece, utile sapere che il termine per la nomina dei consulenti di parte non ha carattere perentorio e quindi il mancato rispetto del termine medesimo non determina nessuna decadenza per quanto riguarda la nomina dei consulenti di parte.

E', però, necessario, per evitare questioni che riguardino proprio il rispetto del termine, che la parte interessata nel chiedere una proroga, cosa che ovviamente la parte stessa può fare proprio in quanto il termine è da considerare veramente ordinatorio, formuli questa istanza prima della scadenza del termine medesimo secondo quanto previsto dall'articolo 201 c.p.c.

Nella pratica, inoltre, possono sorgere questioni idonee a rallentare l'inizio delle operazioni peritali se il giudice ha semplicemente ommesso di indicare il termine per la nomina dei consulenti di parte al momento di conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.

In tale ipotesi tuttavia non si determina alcuna nullità della consulenza. Sul punto la Cass. 15 agosto 1964 numero 2337, ha stabilito che , in un caso del genere troverà applicazione l'articolo 289 c.p.c. che in linea generale consente l'integrazione delle ordinanze istruttorie sia su istanza di parte che d'ufficio entro un termine, questo sì perentorio, di mesi sei dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunziati ovvero dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

In tal caso, conferito l'incarico al consulente tecnico ed omessa nella verbalizzazione l'indicazione della facoltà per le parti di nominare un consulente tecnico proprio, non resta, alla parte interessata che sollecitare il potere di integrazione del giudice, ovvero secondo una parte della giurisprudenza, che confermerebbe la bontà della prassi adottata, il consulente di parte potrebbe presentarsi direttamente alle operazioni peritali, finanche prima della conclusione delle stesse, così Cass.19 maggio 1947 n. 764 e 3 marzo 1950 numero 522.



Spesso nella pratica è insorta questione circa i limiti del potere dell'avvocato di nominare direttamente il consulente di parte considerato che secondo alcuni a seguire pedissequamente l'articolo 201 c.p.c. questa dichiarazione spetterebbe soltanto alla parte in senso sostanziale e non al suo procuratore.

Sul punto è, invece, da credere che la nomina del consulente di parte rientri a pieno titolo nei poteri del procuratore costituito che, com'è noto, ai sensi dell'articolo 84 c.p.c. ha il potere di compiere e ricevere nell'interesse della parte stessa tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, con la conseguenza che in tutte queste ipotesi rientra senz'altro anche il potere di nomina del consulente tecnico di parte.

Nella pratica la questione della comunicazione ai consulenti di parte dell'inizio delle operazioni peritali è efficacemente risolta con indicazione a verbale della data di inizio.

Sarà onere dei difensori stessi preavvisare i propri consulenti di parte- se indicati anche questi a verbale- diversamente se non sia stata fatta una dichiarazione in cancelleria in tempo utile perché il consulente tecnico d'ufficio possa estendere ai consulenti di parte la convocazione non può farsi ricadere l'onere di una tempestiva comunicazione alla parte che non ha indicato a verbale i propri consulenti né ha fatto l'opportuna dichiarazione in cancelleria in tempo utile e pertanto si avrà: Cass., sezione lavoro, 26 aprile 1983 numero 2834 che esclude in un caso del genere la violazione dell'obbligo di comunicazione al consulente tecnico di parte e dunque l'esistenza di una nullità delle operazioni peritali.



Le Preclusioni e il potere del CTU di ricevere documenti

Sappiamo che il nuovo processo civile incontra una serie di sbarramenti procedurali alle **produzioni documentali**.

Attualmente, in particolare, l'articolo 183 c.p.c. prevede la fissazione ad opera del giudice di un certo termine per depositare documenti e di un termine successivo per il deposito di documenti per così dire in controprova.

Una volta scaduti tali termini nessun documento (almeno in linea di principio) può essere prodotto.

È chiaro, allora, che quei documenti che la parte non ha tempestivamente depositato in giudizio non potranno essere introdotti in causa attraverso la consegna al CTU, il quale, in tal caso, determinerebbe un'alterazione del contraddittorio.

Ma, più in generale, il CTU non ha il potere di ricevere prove documentali dalle parti, dal momento che i documenti vanno prodotti secondo una precisa procedura che ne prevede l'iniziale allegazione all'atto di citazione e alla comparsa di risposta ovvero la successiva produzione in cancelleria o all'udienza, dinanzi al giudice. Dunque, in linea generale, il CTU non può ricevere documenti dalle parti.

I documenti legittimamente acquisiti al processo sono:

- quelli depositati con la citazione (risultanti cioè all'elencazione in calce alla citazione e dall'indice del fascicolo di parte col «depositato» del cancelliere);
- quelli depositati allo stesso modo con la comparsa;
- quelli depositati in udienza (risultanti cioè dal verbale);



- quelli depositati in cancelleria (risultanti dall'indice del fascicolo di parte, eventualmente con un nuovo «depositato»)

Per la verità non mancano sentenze di Cassazione ed ordinanze di giudici secondo cui l'acquisizione documentale è sempre possibile quando vi è l'**accordo delle parti** e, comunque, non può più essere contestata se non è la prima difesa di ciascuna di esse. Questo indirizzo, però, si è formato in un'epoca in cui il sistema delle preclusioni non esisteva e non sembra compatibile con l'attuale assetto del processo civile.

Bisogna poi tener conto che il lavoro del CTU riceve un'ulteriore delimitazione dal **quadro delle allegazioni** di fatto prospettate dalle parti.

Il CTU, cioè, non deve mai esorbitare dai fatti allegati dalle parti, introducendo in giudizio temi di indagine che il giudice non ha sollecitato e che sono fuori dal tema del contendere così come delineato dalle parti stesse.



Il CTU di fronte alla mancata collaborazione delle parti

Un'altra *difficoltà* del modo di procedere del consulente tecnico si presenta, per quello che la pratica giudiziaria insegna, nella fase di accesso sui luoghi di causa che, notoriamente, coincide con il momento iniziale del lavoro dell'ausiliario.

In questo frangente può accadere che una delle parti, in genere quella che subisce la domanda giudiziale, ostacoli il lavoro del tecnico sia con l'opporvi a far svolgere alcune attività all'interno dei luoghi di sua proprietà e/o disponibilità (ma ciò, per la verità, avviene più di rado e soprattutto quando la parte è rimasta contumace e, quindi, non è assistita da un legale), sia contrastando l'ingresso di altre persone che non siano il consulente tecnico del giudice e il suo avvocato.

Per affrontare in maniera corretta l'argomento, occorre in primo luogo rammentare che l'attività che si svolge dinanzi e a cura del consulente tecnico d'ufficio altro non è che una fase del processo, ancorché si proceda fuori delle aule di giustizia, con l'ovvia conseguenza che anche in questa particolare fase hanno diritto di partecipare ed assistere tutti coloro che sono abilitati a stare nel processo, ossia gli avvocati delle parti costituite, i consulenti tecnici di parte regolarmente nominati e le stesse parti di persona (art. 194, comma 2 cpc).

Se tale partecipazione viene di fatto impedita, si verifica una vera e propria violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, col rischio di penalizzare in maniera decisiva la stessa validità delle operazioni peritali.

Alla luce di ciò, è evidente che non è possibile impedire e/o limitare a tali soggetti il loro diritto di partecipare o soltanto assistere alle attività di indagine, anche se si svolgono all'interno della proprietà di una delle parti.



Nel caso in cui ciò dovesse avvenire, sarà opportuno un deciso intervento del consulente tecnico d'ufficio che, nel valutare l'animosità delle persone e la forte contrapposizione in atto, dovrà agire con autorevolezza – piuttosto che affidarsi alla sola autoritarità – per cercare di comporre il contrasto e convincere in modo bonario, quanto meno, i contendenti a desistere dai loro atteggiamenti, rappresentando che i loro interessi sono comunque tutelati dalla presenza dei legali e dei consulenti di parte.

Se poi qualcuno dovesse appellarsi alla tutela della privacy per impedire l'ingresso alla controparte, è bene sapere che il richiamo a questa normativa è quanto mai inappropriato, giacché nel caso specifico nessun trattamento di dati personali avviene in base alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n.196 del 2003.

A questo proposito, la possibilità di fotografare i luoghi o le cose oggetto delle indagini è consentita solo al consulente tecnico d'ufficio, potendo il consulente tecnico di parte sollecitarlo a riprodurre fotograficamente anche alcuni particolari degli ambienti e delle cose oggetto dell'indagine, a suo avviso utili per assolvere all'incarico.

Infatti, se esaminata sul piano del diritto, la facoltà del consulente di parte di fare delle fotografie nel corso della sua partecipazione alle operazioni peritali sembra trovare una risposta negativa nella norma che individua i poteri delle parti, anche a mezzo dei propri consulenti tecnici, nella facoltà di presentare per iscritto o a voce al consulente tecnico d'ufficio *osservazioni e istanze* (art. 194, comma 2 cpc), e non anche quella di acquisire direttamente elementi documentali nel corso delle operazioni di indagine.

Altre persone non sono ammesse ad assistere, sicché è opportuno che il consulente tecnico, all'inizio delle operazioni, verifichi chi siano i presenti, condizione peraltro necessaria per la redazione della relazione scritta (art. 195 cpc).



Un ulteriore problema strettamente connesso al caso appena esaminato coinvolge i poteri e le iniziative del consulente tecnico ove mai la persona presso la cui abitazione (o anche altri immobili) devono svolgersi le operazioni peritali neghi l'accesso a chiunque, incluso lo stesso consulente d'ufficio.

Cosa fare in questi casi? Occorre al riguardo distinguere il caso in cui il rifiuto provenga da colui che è parte del processo ovvero da colui che assume la veste di terzo.

Nel primo caso la soluzione è quella di desistere da quell'attività e predisporre una relazione (negativa). In casi del genere, è necessario oltreché opportuno rivolgersi al giudice, non necessariamente per iscritto, per ricevere istruzioni sul modo di agire, tenendo conto che questo comportamento sia valutabile dal giudice ai fini della decisione (art. 116 cpc).

Se, infine, l'incarico affidato al consulente tecnico richiede un sopralluogo o un'ispezione di luoghi appartenenti a terze persone estranee alla causa, allora non vi è soluzione se non chiedere all'interessato di consentire l'espletamento delle attività, ma in caso di rifiuto non resta altro che prenderne atto e riferire al giudice conferente.



L'attività del consulente tecnico d'ufficio nel processo cautelare

Se è vero che il giudizio ordinario di cognizione è scandito da fasi e da tempi predeterminati, cui si collegano preclusioni e decadenze in danno delle parti del processo, è altresì vero che il giudizio cautelare è di tutt'altra consistenza, perché la sua più forte caratterizzazione è quella di essere svincolata da qualsiasi forma e modalità istruttoria, se non strettamente essenziali al rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Questa connotazione, invero, ha delle evidenti ripercussioni sul corso delle attività demandate al consulente tecnico, i cui poteri di acquisizione di nuovi documenti, ad esempio, non soffrono quelle limitazioni che sono tipiche del giudizio ordinario, a condizione che l'acquisizione avvenga nel rispetto della regola del contraddittorio, ossia ne siano messe a conoscenza tutte le parti processuali e sia data loro la facoltà di poter replicare.

La disciplina del processo cautelare, inoltre, favorisce anche l'ingresso di modalità e formalità del tutto peculiari nel conferimento dell'incarico al consulente, che – ad esempio – potrebbe anche essere chiamato a rispondere ad alcuni quesiti direttamente nel corso dell'udienza, con trascrizione in simultanea delle sue risposte.

Al contrario, i principi riguardanti la partecipazione alle operazioni peritali delle parti, dei loro difensori e dei consulenti tecnici nominati dalle stesse parti trovano sostanzialmente applicazione anche nel contenzioso cautelare, per la semplice ragione che essi sono a presidio della regolarità ed integrità del contraddittorio, valore giuridico fondamentale anche nella fase d'urgenza.

In questo ambito, dove l'urgenza è l'elemento saliente del contenzioso, l'intervento richiesto al consulente tecnico al quale è affidato l'incarico è ancora più rilevante se correlato alle



esigenze del caso concreto, soprattutto per quelle azioni giudiziarie dove la rappresentazione dello stato dei luoghi è o può essere il nodo centrale della vicenda (si pensi alle azioni di nuova opera), tanto è vero che il primo interesse della parte che subisce l'azione cautelare, sovente, è quello di immutarlo prima che intervenga il consulente.

Questa evenienza, scandagliando il multiforme contenzioso in essere, può interessare anche lo stesso soggetto che agisce in giudizio il quale, onde evitare di dover sopportare conseguenze più onerose, è propenso a mettere mano ad alcuni interventi che, inevitabilmente, modificano lo stato dei luoghi.

Ecco che, in casi del genere, è buona norma descrivere in maniera appropriata lo stato dei luoghi, arricchendo l'elaborato con elementi di oggettivo riscontro che possano in qualche misura, ma pur sempre radicati su dati certi, dare conto di quali siano le opere realizzate in un secondo momento e, nel caso sia possibile, anche da chi.

Dunque, l'attività descrittiva deve essere calibrata in funzione del tipo di contenzioso rispetto al quale viene richiesta, in modo tale da offrire al giudice, nell'immediatezza dei fatti, una fedele e completa rappresentazione in chiave tecnica della situazione fattuale.



L'istituto della consulenza tecnica d'ufficio. Caratteristiche dell'attività del consulente tecnico e le modalità della conciliazione

Un particolare richiamo, infine, merita il nuovo procedimento della consulenza tecnica d'ufficio, disciplinata dall'art. 696 bis c.p.c..

Si tratta, come è noto, di un procedimento instaurato al fine di far verificare ad un esperto l'accertamento e la determinazione di crediti derivanti da rapporti contrattuali o da fatto illecito in funzione di pervenire ad una possibile conciliazione della insorgenda lite.

In questo breve scritto preme porre al centro del discorso il tentativo di conciliazione che il consulente d'ufficio è doverosamente chiamato, questa volta senza limitazioni di sorta (come è previsto, diversamente, in base all'art. 199 cpc), ad esperire prima del deposito della relazione.

Il dubbio che spesso assale il consulente, è di sapere se l'iniziativa di tentare la conciliazione tra le parti debba tradursi, in concreto, nel mettere a disposizione delle parti, prima del deposito definitivo, il proprio elaborato oppure nel convocare le parti per invitarle a conciliare, senza far loro vedere il testo della relazione.

In realtà, il dilemma sembrerebbe essere stato di fatto superato o, quantomeno, aver perso interesse in seguito alla recente modifica dell'art. 195, comma 3 del codice di rito (introdotta dalla legge n.69 del 2009) che, seppure riferita al processo di cognizione, viene richiamata anche nel procedimento di cui all'art. 696 bis cpc (per la precisione all'ultimo comma), trattandosi comunque di una norma di garanzia a presidio del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

La novella, come è noto, ha previsto che l'elaborato del consulente tecnico, prima del suo deposito finale, venga trasmesso alle parti per consentire ad esse la formulazioni di osservazioni.



Ciò, di fatto, ha comportato che le parti sono messe in condizioni di conoscere, prima che avvenga il deposito definitivo, il contenuto della relazione predisposta dal consulente tecnico, salvo poi le possibili – anche se, in realtà, l'incidenza è marginale – modifiche o gli eventuali aggiustamenti che lo stesso esperto ritiene di dover apportare al proprio elaborato una volta ricevute le osservazioni del tecnico di parte.

In ogni modo, anche a voler prescindere da tale elemento di novità, deve ritenersi che già in precedenza, ossia vigente il preesistente regime, era necessario che il consulente mettesse a disposizione delle parti il proprio elaborato che si accingeva a depositare, giacché solo la sua piena conoscenza avrebbe potuto favorire un accordo tra le parti, una volta rese edotte del risultato dell'indagine tecnica.

L'ipotesi di una conciliazione della lite, infatti, non può prescindere dal risultato dell'elaborato dell'esperto, in grado di far conoscere alle parti la soluzione degli aspetti tecnici della controversia; diversamente, non avrebbe alcun significato pratico procedere al tentativo di conciliazione al termine delle operazioni peritali se non conosciutone l'esito dalle parti, perché altrimenti il tentativo di conciliazione sarebbe stato concepito, per logica, prima di procedere alle attività di indagine.

La scelta di tentare l'accordo tra le parti in prossimità del deposito della relazione (da intendersi come deposito definitivo che chiude la procedura) piuttosto che all'inizio delle operazioni convince in chiave logico-giuridica del fatto che il legislatore abbia voluto mettere le parti in condizione di conoscere anticipatamente l'esito della relazione e, quindi, valutare insieme una possibile soluzione consensuale in luogo di iniziare un giudizio contenzioso.

Del resto, la stessa formulazione della rubrica della norma in termini di *consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite* convince che è il risultato della consulenza tecnica che può portare le parti a conciliare la lite, la cui conoscenza, dunque, è prioritaria in funzione dell'obiettivo perseguito.



Ebbene, è proprio la specifica finalità che tale istituto persegue che porta a ritenere che il consulente tecnico di ufficio, prima di provvedere al deposito della relazione, fissi un incontro tra le parti, anche di quelle contumaci, allo scopo di tentare la conciliazione.

L'omissione di tale incumbente, evidentemente, finisce per vanificare le finalità che la norma si propone, e cioè la conciliazione, anche se l'elaborato tecnico potrà essere utilizzato ai fini probatori nell'ambito di un successivo, eventuale giudizio intrapreso dal richiedente.



Il consulente tecnico e la privacy

Un ultimo cenno va rivolto ad una tematica che, spesso, viene sottovalutata ma che, invece, merita attenzione e rispetto.

Occorre, infatti, interrogarsi su quali siano i doveri del consulente tecnico nel trattare i dati personali che acquisisce nel corso della sua attività.

Innanzitutto, come ormai noto, la normativa di riferimento è contenuta nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, noto come il Codice in materia di protezione dei dati personali nell'ambito del quale gli artt. da 46 a 49 sono dedicati ai trattamenti dei dati in ambito giudiziario.

Per le ragioni di brevità che caratterizzano questo scritto, in luogo di elencare e commentare le modalità e le forme con cui il consulente tecnico d'ufficio (ma anche quello di parte) debba trattare i dati personali quando assolve i suoi compiti, si ritiene sia più opportuno rinviare alla lettura della deliberazione n.46 del 26 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati personali che sull'argomento ne detta le linee guida – che per comodità si riporta in calce - tali da costituire un valido strumento di orientamento del consulente in un settore che, causa il crescente livello di dignità che nel nostro ordinamento ha raggiunto il diritto alla riservatezza, potrebbe riservare spiacevoli sorprese.

Si segnalano comunque alcune disposizioni di significativo rilievo in base alla quali il consulente tecnico e il perito sono tenuti:

- a trattare solo quei dati che sono effettivamente necessari e pertinenti rispetto alle specifiche finalità di accertamento. Ciò significa, ad esempio, che le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento;



- a non conservare i dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ciò comporta che, espletato l'incarico, il consulente (o il perito) deve depositare agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta;
- a non trattenere, neppure in copia (sia in formato elettronico che su supporto cartaceo), informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti, salvo che la conservazione di talune informazioni sia strettamente necessaria per assolvere a specifici obblighi (fiscali, contabili, etc.);
- a conservare eventualmente solo dati in forma anonima per finalità scientifiche o statistiche, che però non consentano di essere riferibili a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;
- ad adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela dei dati che sono oggetto del suo trattamento.



APPENDICE NORMATIVA

- Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (*Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 - Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008.*)

1. PREMESSA

1.1 Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. [39608](#); Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. [1063421](#).)



Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del *Codice in materia protezione dei dati personali* (D.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

1.2 Ambito considerato

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

2. IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.1 Considerazioni generali

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all'informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22), alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:

1. nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11);
2. adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza



// consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c).

Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d).



3. COMUNICAZIONE DEI DATI

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

4. CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali



acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice.)

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

5. MISURE DI SICUREZZA

5.1 Misure idonee e misure minime

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve



curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

5.2 Incaricati

L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.

6. I CONSULENTI TECNICI DI PARTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice.)

In particolare, il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in



sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;

- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));

- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B);

- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.



APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

- Cassazione civile sez. I, 07 luglio 2008, n. 18598

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvi le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.”

- Cassazione civile sez. I, 07 luglio 2008 n. 18598

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvi le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.”.

- Cassazione civile sez. II, 08 giugno 2007 n. 1342

“In tema di consulenza tecnica, eventuali irritalità dell'espletamento (nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore) ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.”

Cassazione civile sez. lav., 05 settembre 2006 n. 19047



“La partecipazione alle operazioni peritali di un Ctp diverso da quello ritualmente nominato non è causa di nullità, se non comporta una violazione del diritto di difesa.”

- Cassazione civile sez. I, 07 aprile 2006, n. 8227

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti.”

- Cassazione civile sez. III, 29 marzo 2006, n. 72432

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso avviso dell'inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità.”

- Cassazione civile sez. III, 17 marzo 2005 n. 5762

“L'omesso avviso, alle parti, del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni di consulenza tecnica determina la nullità relativa della consulenza, la quale resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. (Nella specie, relativa a chiarimenti scritti comunicati dal consulente, su richiesta della Corte d'appello, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte, la S.C. ha inoltre escluso la necessità della comunicazione, trattandosi d'attività svolta sulla base degli accertamenti già compiuti nel contraddittorio delle parti).”

- Cassazione civile sez. lav., 02 agosto 2003 n. 11786

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive; né l'inizio delle operazioni peritali è impedito dalla mancata presentazione



del soggetto che debba essere sottoposto a visita medica, atteso che la prima seduta può essere destinata all'esame dei fascicoli processuali che normalmente precede la visita.”

- Cassazione civile sez. I, 03 gennaio 2003 n. 15

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvi le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha altresì precisato, con riguardo ad una "CTU" ematologica per l'accertamento della paternità naturale in relazione alla quale il ricorrente sosteneva che l'inizio delle operazioni peritali dovesse coincidere con il trattamento dei campioni anziché con il momento antecedente del prelievo, che l'inizio delle operazioni peritali non può non identificarsi con il momento in cui il consulente comincia a prestare la propria attività, ancorché consistente in operazioni materiali strumentali allo svolgimento dell'indagine tecnica a lui affidata).”

- Cassazione civile sez. lav., 05 aprile 2001 n. 5093

“L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, così come prescritto - in mancanza dell'apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 disp. att. c.p.c., non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti. (Nella specie il consulente aveva dato avviso dell'inizio delle operazioni con lettera raccomandata; e la S.C. ha escluso - in applicazione del suindicato principio - la configurabilità della denunciata nullità).”

- Cassazione civile sez. III, 21 novembre 2001, n. 14735

“La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti di un'ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica (nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del c.t.u.) comporta una



violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l'effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullità, peraltro, non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (art. 353, 354 c.p.c.), rende operante il suo potere - dovere di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita in prime cure dall'anzidetta irregolarità.”

- Cassazione civile, sez. lav., 26 luglio 1988, n. 4758

“L'accertamento che deve compiere il giudice di merito, per negare rilevanza all'omissione delle formalità previste dalla legge, deve riguardare sempre e comunque il rispetto nel caso concreto dei diritti della difesa, nel senso che, nonostante tale omissione, le parti abbiano ricevuto ugualmente notizia (ad es. oralmente) dell'inizio delle operazioni peritali oppure abbiano comunque effettivamente presenziato a tali operazioni.”

- Cassazione civile sez. III, 19 aprile 2011 n. 8989

“La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata.”.

- Cassazione civile sez. lav., 26 ottobre 1995 n. 11133

“La consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, nè di ricerca dei fatti che debbono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell'art. 194 c.p.c. che fa divieto di chiedere chiarimenti alle parti, di assumere informazioni dai terzi di esaminare documenti e



registri non prodotti in causa senza l'autorizzazione del giudice, gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola.”

- Cassazione civile sez. VI, 08 febbraio 2011 n. 3130

“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).”

- Cassazione civile sez. I, 02 dicembre 2010 n. 24549

“In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di c.t.u. relativa a revocatoria fallimentare di rimesse).”

- Cassazione civile sez. I, 28 gennaio 2010 n. 1901

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientrando nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato con



rinvio la sentenza di merito che, in tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, aveva utilizzato, ai fini della determinazione del valore dei beni espropriati, i dati emergenti dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, che, nell'ambito del metodo sintetico-comparativo usato, non aveva indicato gli atti utilizzati per la comparazione, basata solamente sull'esperienza personale del consulente).”

- Cassazione civile sez. III, 15 luglio 2009 n. 16471

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice.”

- Cassazione civile sez. III, 13 marzo 2009 n. 6155

“La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una c.t.u. per accertare quale fosse l'ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interrimento).”

- Cassazione civile sez. III, 26 novembre 2007 n. 24620

“Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente



l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per mancato rilascio di certificato di agibilità necessario allo svolgimento di attività alberghiera, in quanto sfornita di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito, avendo già rigettato, in corso di giudizio, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio proposta ai fini della quantificazione del danno medesimo).”

- Cassazione civile sez. I 22 novembre 2007 n. 24323.

“Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell'art. 194 c.p.c. - che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi - circostanze di fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto, se accompagnate dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali.”

- Cassazione civile sez.III, 29 marzo 2006 n. 7243

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore.”

- Cassazione civile sez. III, 23 febbraio 2006 n. 3990

“In tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa all'azione di danni del conduttore di immobili nei confronti del locatore per lavori di ristrutturazione del fabbricato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di



merito che aveva rigettato la domanda per avere la stessa ritenuto che l'attore aveva dedotto e prodotto i documenti di spesa soltanto durante la consulenza tecnica di primo grado, quindi irritualmente, per violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c. e del diritto di difesa, con conseguente irritualità e inammissibilità della stessa consulenza, trasformatasi in mezzo di prova, ed erroneità della sentenza di accoglimento del primo giudice, in quanto fondata su quei preventivi, non anche su elementi di prova forniti dalla parte; ha conclusivamente affermato la S.C. che l'intervento del consulente era stato ritenuto necessario per accertare sia lo stato dei luoghi e la riduzione del valore locativo dell'immobile, sia eventuali danni patrimoniali ai beni di proprietà attorea).”

- Cassazione civile sez. III, 14 febbraio 2006 n. 3191

“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.”

- Cassazione civile sez. II, 11 gennaio 2006 n. 212

“Tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative



dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.”

- Cassazione civile sez. III, 10 agosto 2004 n. 15411

“Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva valutato l'informazione assunta dal c.t.u. dalla parte, dalla quale risultava che quest'ultima era risultata affetta da ulcera duodenale da una data anteriore a quella indicata ed asseritamente ascritta dalla parte alle condizioni del luogo di lavoro).”

- Cassazione civile sez. lav., 14 luglio 2004 n. 13015

“Nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purché si tratti di fatti cosiddetto accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., per avere dovuto frattanto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dello sgravio, non incorre in violazione dell'art. 112 e dell'art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verifica del maggior danno, per il venir meno dell'esposizione a quegli interessi, dalla circostanza, fatta constare attraverso l'esame di estratti di conto corrente da una consulenza tecnica disposta per accertare l'esposizione dell'attore nei confronti delle banche, dell'avvenuto accredito di una somma da parte dell'istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le



parti in altro giudizio, dovendosi altresì escludere che tanto abbia determinato la rilevazione di un'eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra un'eccezione in senso lato.”

- Cassazione civile sez. III, 10 maggio 2001 n. 6502

“Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfinava dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate.”

- Cassazione civile sez. lav., 14 agosto 1999 n. 8659

“Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.”

Ulteriore giurisprudenza:

- Cassazione civile sez. III 29 gennaio 2010 n. 2063

“La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente.”

- Cassazione civile sez. III 15 dicembre 2003 n. 19189



“Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c., ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata.”

- Cassazione civile sez. III 20 febbraio 2003 n. 2589

“In tema di consulenza tecnica, rientra nella discrezionalità del giudice istruttore stabilire se la mancata partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l'eventuale nullità della consulenza derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione.”

- Cassazione civile sez. lav. 07 luglio 2001 n. 9231

“Eventuali irritalità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto dei diritti di difesa. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura relativa all'irregolare presenza durante lo svolgimento delle operazioni peritali di un consulente di parte che non era stato formalmente nominato in quanto sollevata senza indicazione del concreto pregiudizio derivatone e, quindi, in modo generico).”

- Cassazione civile sez. lav. 19 novembre 2001 n. 14489

“A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, del giorno e dell'ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e perciò deducibile soltanto nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale), non è, invece, comminata alcuna nullità per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici, essendo sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione.”

- Cassazione civile sez. II 14 febbraio 1994 n. 1459

“A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno ed ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere



affetta da nullità peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.”



LA TARIFFA DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2002

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo; Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata; Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999; Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.



3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro della giustizia

Castelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Allegato

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni



mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.



È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.



Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95. Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.



Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

- fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
- da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
- da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
- da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
- da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
- da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
- da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 14.

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

- fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
 - da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
 - da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
 - da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
 - da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;
 - da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
 - da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
- È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.



Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

- fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
- da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
- da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
- da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
- da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

- visita medico-legale euro 19,11;
- ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
- autopsia euro 67,66;
- autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

- per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
- per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.



Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica euro 19,11;
esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.



Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.



Commissione Volontaria Giurisdizione e CTU

Presidente: Mario Civetta

Vice Presidente: Roberto De Rossi

Componenti:

Massimo Amadio
Giovanni Bacicalupi
Luca Burani
Eugenio Capoferro
Marco Carbone
Fabio Giliberti
Marco Imparato
Andrea Liparata
Barbara Lo Noce
Marco Mugnai
Benedetto Nardone
Anna Maria Raffuzzi
Francesco Rocchi
Massimo Sorbara